

Comune di MAGNAGO

(Città metropolitana di Milano)



**Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di Consiglio:
approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale**

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI MAGNAGO

Spino d'Adda, 12 aprile 2023

Parere 5/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale.

Il sottoscritto Revisore dei Conti:

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 14 del 11 aprile 2023, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.
- Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 pubblicata sulla G.U. N. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*
- Visto il D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 25.02.2022, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ed in particolare l'art. 3 che, in tema di *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*, dispone: *“ A*

decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

RILEVATO

- Che in data 18 gennaio 2022 è stata emanata la deliberazione n. 15/2022/R/RIF da parte di ARERA avente ad oggetto la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani recante all'allegato A il *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF*;
- Che si rende necessario procedere ad adeguare il regolamento della TARI vigente alle disposizioni di ARERA;
- Che con la presente proposta di deliberazione viene approvata la modifica al Regolamento della TARI che sostituisce e modifica integralmente quello precedentemente approvato.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue:

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento che disciplina la TARI con commisurazione puntuale e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Il Revisore Unico
Costantino dott. Rancati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Revisore Unico